Repert. n. 2305/2018 del 03/10/2018

N. R.G. 1660/2014



REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI COSENZA SEZIONE I CIVILE

Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona dott. Massimo Lento ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. r.g. 1660/2014 promossa da:

AZIENDA SANITARIA
ANTONIO

ATTORE/I

con il patrocinio dell'avv.CAVALLO

ATTORE/I

CASA DI CURA

CONVENUTO/I

OGGETTO: Indebito soggettivo - Indebito oggettivo

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.

Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione





Firmato Da: LENTO MASSIMO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 37655937e4c51c482293eb7fe6a27f85

Sentenza n. 2026/2018 pubbl. il 02/10/2018 RG n. 1660/2014

Repert. n. 2305/2018 del 03/10/2018

L'Azienda sanitaria	evocava in giudizio la Casa di Cura
srl in liquidazione, chiede	endo di dichiarare che la somma di euro
2.580.065,90, versata per gli anni 1997-19	998-1999, era stata indebitamente corrisposta
dall'Asp di alla casa di cura	Srl in liquidazione e, per
l'effetto, di condannarla alla restituzione	del predetto importo o di quello ritenuto di
giustizia.	

A sostegno dell'opposizione l'Asp

- a seguito di verifica amministrativo contabile del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato nei confronti della Azienda Sanitaria n 4 di Cosenza, al fine di verificare lo stato di attuazione dei criteri applicativi del nuovo sistema di remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera, introdotto dalla legge 17 gennaio 1997 n 4, emergeva la corresponsione alle case di cura provvisoriamente accreditate di ingenti somme in eccedenza negli anni 1996-1999 rispetto ai tetti di spesa regionale;
- l'ispezione aveva evidenziato che, a fronte delle disponibilità per gli anni 1997-1998-1999 delle somme inserite in bilancio ed a fronte del nuovo valore di produzione, rimodulato attraverso una regressione tariffaria, per riportarlo all'interno del tetto di spesa equivalente la disponibilità iscritta in bilancio, la casa di cura convenuta riceveva un maggiore pagamento per l'anno 1997 di € 423.591,43, per l'anno 1998 di euro 553.719,57 per l'anno 1999 di euro 901.018,75.

La casa di cura Srl in liquidazione, costituitasi in giudizio, eccepiva:

 il difetto di ius postulandi in capo al procuratore di parte attrice non essendo il direttore dell'Asp sottoscrittore legittimato in quanto sospeso dai pubblici uffici con provvedimento del gip del tribunale di Cosenza;



Repert. n. 2305/2018 del 03/10/2018

 la prescrizione del credito vantato in restituzione atteso che l'atto di citazione interveniva oltre il termine decennale previsto dalla legge;

- la violazione del principio giusto procedimento di partecipazione al procedimento amministrativo;
- l'infondatezza nel merito della pretesa avversaria, in considerazione delle criticità nel reperimento dei dati contabili amministrativi, indicate dal sottoscrittore della relazione all'esito della verifica contabile amministrativa;
- l'erronea applicazione della regressione tariffaria essendo stata applicata tenendo conto esclusivamente di due variabili, tetto di spesa complessiva assegnato e somme pagate, in assenza di valutazione dell'aspetto qualitativo delle prestazioni erogate.

Sulla base di tali considerazioni parte convenuta chiedeva di dichiarare prescritta l'azione di ripetizione di indebito e nel merito di rigettarla per infondatezza in fatto ed in diritto.

Disposta consulenza tecnica, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 7 giugno 2018 con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di difetto di ius postulandi di parte attrice derivante dalla carenza di potere del rappresentante legale dell' Asp all'epoca della notifica dell'atto atteso che la delibera di conferimento dell'incarico esibita in giudizio è di gran lunga precedente all'atto di citazione, ed il mandato, senza data, deve ritenersi essere stato conferito in epoca antecedente al provvedimento di sospensione dalle funzioni adottato dal gip del Tribunale di Cosenza.

Deve essere affrontata, quindi, in ordine di priorità logica l'eccezione di prescrizione sollevata da parte convenuta.

In ordine alla richiesta di rimborso delle somme erogate in eccedenza nell'anno 1997, l'Asp ha prodotto, quale atto interruttivo della prescrizione, una richiesta di



Repert. n. 2305/2018 del 03/10/2018

pagamento datata 27.12.2007, pervenuta a parte convenuta il 4.1.2008, così come si desume dalla nota di riscontro (all.6) inviata dalla Casa di Cura

L'Asp non ha documentato né l'epoca dei versamenti effettuati né l'invio e la ricezione della predetta missiva che deve ritenersi pervenuta nella sfera di conoscibilità della controparte in data 4.1.2008, così come indicato dalla convenuta.

Ne consegue, avuto riguardo al carattere recettizio dell'atto di costituzione in mora, che risulta maturato il termine prescrizionale di dieci anni per l'esercizio dell'azione di ripetizione delle somme indebitamente erogate nel 1997.

In ordine alle somme versate nell'anno 1998 l'Asp ha depositato copia della richiesta di pagamento, datata 15.11.2006, non accompagnata dalla prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata ed un'ulteriore richiesta, datata 31.7.2008 e recapitata il 5.8.2008, relativa alle annate 1998-1999.

Poiché l'azione proposta riguarda le somme percepite nell'intero anno 1998, in assenza di prova in ordine all'erogazione di tutto l'importo in epoca antecedente al 5.8.2008, deve ritenersi che la missiva in questione costituisca valido atto interruttivo della prescrizione decennale e che l'atto introduttivo del giudizio abbia nuovamente interrotto il decorso del termine prescrizionale per le annualità 1998-1999.

In merito alla domanda di ripetizione dell'indebito giova rilevare preliminarmente, che la pretesa economica trova la sua ragion d'essere nel sistema di remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera introdotto dal decreto legislativo 502/1992 che si caratterizza per la previsione di un meccanismo di tariffe predeterminate per prestazione anche in funzione del volume di prestazioni erogate da ciascun soggetto erogatore prevedendo una riduzione delle tariffe per prestazioni erogate oltre predeterminati volumi.

I criteri di remunerazione tariffaria, poi, sono stati determinati secondo i parametri individuati nel protocollo di intesa firmato tra l'Asp e le casa di cura operanti sul territorio.



Repert. n. 2305/2018 del 03/10/2018

Al riguardo deve rilevarsi,ulteriormente, che il meccanismo di remunerazione delineato deve tener conto del tetto massimo di spesa sostenibile con il fondo sanitario che costituisce un limite insuperabile, imposto dalla normativa vigente, nell'ambito della corretta gestione delle risorse pubbliche disponibili.

Peraltro il meccanismo di regresso deve riguardare tutte le prestazioni sanitarie complessivamente erogate dalle strutture accreditate per il rispetto dello stanziamento di bilancio per ogni singola annualità.

In tale ottica deve essere collocato ed apprezzato il pur condivisibile rilevo del ctu relativo all'assenza del preventivo annuale delle prestazioni che ha impedito di verificare le prestazioni effettivamente erogate, e l'inesistenza di una contabilità analitica e puntuale per la disponibilità di una documentazione "frammentaria disordinata ed incompleta" come si desume dalla stessa ispezione ministeriale.

Ciò nonostante avuto riguardo alle modalità di erogazione del corrispettivo per le prestazione erogate che impone, come già detto, il rispetto dei tetti di spesa pianificati dalle regioni in funzione delle risorse disponibili e, quindi, alla necessità inderogabile di rispettare il tetto massimo annuale di spesa sostenibile con il fondo sanitario, deve ritenersi, comunque, coerente con la disciplina di riferimento, il valore complessivo della produzione rideterminato in riferimento al budget di spesa attribuita alla Casa di cura convenuta in base agli accordi contrattuali.

Precisato, quindi, che i pagamenti complessivi effettuati non includono il pagamento in c/residui pari ad € 978.212,25 effettuati nel 1997 da imputare a periodo posto al di fuori di quello preso in esame, ed € 610.970,86, effettuato nel 1998, non essendovi prova certa del periodo di riferimento (ctu pag.15) il valore della produzione rideterminato per gli anni 1998/1999 (pag. 11 CTU) corrisponde ad € 7.511.679,88 (3.448.633,21+ 4.063.046,68) mentre i pagamenti effettuati nel medesimo periodo corrispondono a € 9.057.183,63



Repert. n. 2305/2018 del 03/10/2018

(4.093.118,21, + 4.964.065,42.) con una differenza, quindi, di € 1.545.503.75 che rappresenta l'importo versato in eccesso da restituire.

In virtù del principio della soccombenza, il Tribunale, tenuto conto degli importi relativi alle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria individuati in relazione allo scaglione di riferimento di cui al D.M. 3.4.3014 n 55 nonché del valore, della natura e della complessità della causa e delle questioni trattate condanna parte opponente alla refusione, in favore di parte opposta, delle spese e compensi del giudizio che liquida

Le spese dell'espletata ctu, già liquidate in corso di causa, devono essere poste, definitivamente e per l'intero, a carico di parte convenuta

P.Q.M.

- Il Tribunale di Cosenza, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza, eccezione, deduzione, così dispone:
- Condanna la Casa di Cura solutione sell'Asp di sella solutione in mora del 1.545.503.75 oltre interessi al tasso legale dalla data di costituzione in mora del 15.11.2006;
- condanna parte convenuta alla refusione, in favore di parte attrice, delle spese e compensi del giudizio che liquida in
- Pone le spese di consulenza tecnica, già liquidate nel corso del giudizio, a carico di parte convenuta.



Firmato Da: LENTO MASSIMO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A, NG CA 3 Serial#: 37655937e4c51c482293eb7fe6a2785

Sentenza n. 2026/2018 pubbl. il 02/10/2018 RG n. 1660/2014 Repert. n. 2305/2018 del 03/10/2018

Cosenza, 2 ottobre 2018

Il giudice Massimo Lento

